



COMUNE DI BURAGO DI MOLGORA

Piazza Matteotti, 12 - 20875 - PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Tel. 039-699031 - Fax: 039-6080329

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 14-10-2026

Oggetto: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI ACCENSIONE, FUNZIONAMENTO E LIMITI DI TEMPERATURA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO SUL TERRITORIO COMUNALE PER LA STAGIONE INVERNALE 2026/2027.

IL SINDACO

Visti

- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, che regola i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici;
- L'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 punto 13 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che attribuiscono ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni della temperatura ambiente massima consentita;

Preso atto che il territorio del Comune di Burago di Molgora è inserito nella Zona Climatica E ai sensi del D.P.R. n. 412/1993, la quale prevede un limite massimo nazionale di utilizzo pari a 14 ore giornaliere nel periodo compreso tra il 15 ottobre e il 15 aprile;

Considerata l'esigenza di contenere i consumi energetici e valutato l'andamento climatico atteso nel periodo iniziale della stagione termica;

ORDINA

1. Periodo di esercizio e orari: L'attivazione degli impianti termici di riscaldamento sul territorio comunale è consentita dal 15 ottobre 2026 al 15 aprile 2027. La programmazione del funzionamento giornaliero è la seguente:

- **Orario provvisorio** (dal 15 ottobre al 22 ottobre 2026):

accensione consentita per un massimo di 6 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 23:00.

- **Orario standard** (dal 23 ottobre 2026 al 15 aprile 2027):

accensione consentita fino a un massimo di 14 ore al giorno, nella fascia oraria compresa tra le 5:00 e le 23:00.

2. Limiti di temperatura: Durante il periodo di funzionamento, la temperatura media dell'aria nei singoli ambienti riscaldati non deve superare i limiti massimi previsti dalla normativa vigente:

- 20°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici adibiti a residenza, uffici, attività commerciali e scolastiche di ogni ordine e grado;
- 18°C (con tolleranza di 2 °C) negli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili.

3. Deroche ed esenzioni: Le disposizioni relative alla durata di accensione di cui alla presente ordinanza non si applicano:

- Agli ospedali, alle case di cura, alle cliniche e alle strutture protette per l'assistenza a soggetti deboli;
- Agli asili nido e alle scuole dell'infanzia;
- Agli edifici adibiti a piscine, saune e strutture sportive assimilate;
- Agli impianti termici al servizio di attività industriali e artigianali per le quali sussistano particolari esigenze tecnologiche o di produzione.

D I S P O N E

- Che la presente ordinanza sia resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio online del Comune e sul sito web istituzionale.
- Che sia trasmessa alla locale Stazione dei Carabinieri e al Comando di Polizia Locale, incaricati della vigilanza e dell'esecuzione dei controlli.
- Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle normative vigenti (art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.).

Dalla residenza Municipale, 14/10/2026

IL SINDACO
LUCA VALAGUZZA